

ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3792 del 28/07/2021
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Ditta SOGLIANO AMBIENTE S.p.A. con sede legale in Comune di Sogliano al Rubicone - Piazza Garibaldi n. 12. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti per l'impianto sito in Comune di Sogliano al Rubicone - Via Ginestreto Morsano n. 14.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3914 del 28/07/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno ventotto LUGLIO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta SOGLIANO AMBIENTE S.p.A. con sede legale in Comune di Sogliano al Rubicone – Piazza Garibaldi n. 12. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti per l'impianto sito in Comune di Sogliano al Rubicone – Via Ginestreto Morsano n. 14.

LA DIRIGENTE

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. n. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Premesso che:

- l'impianto di cernita e valorizzazione rifiuti della ditta SOGLIANO AMBIENTE S.p.A., sito in Comune di Sogliano al Rubicone - Via Ginestreto Morsano n. 14, è stato oggetto di procedura di Screening, ai sensi della L.R. 9/99 e s.m.i., conclusasi favorevolmente con Delibera di G.P. n. 335/65167 del 01.07.2008 con l'esclusione del progetto dall'ulteriore procedura di VIA nel rispetto delle prescrizioni impartite nell'atto stesso;
- la ditta SOGLIANO AMBIENTE S.p.A. è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 con D.G.P. n. 159-34717 del 05.04.2011 e s.m.i. alla gestione del suddetto impianto di cernita e valorizzazione di rifiuti non pericolosi (operazioni di recupero R13-R12-R3);
- con istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 28.10.2020, PG n. 155946/20, la ditta SOGLIANO AMBIENTE S.p.A. chiede il rinnovo senza modifiche della suddetta autorizzazione unica alla gestione rifiuti;
- La domanda di rinnovo ricomprende i seguenti titoli autorizzativi:
 - autorizzazione alla gestione rifiuti (competenza Arpae);
 - autorizzazione allo scarico delle acque di dilavamento e di prima pioggia in acque superficiali (competenza Arpae);
 - autorizzazione relativa allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (competenza comunale);
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera (competenza Arpae);
 - parere/nulla osta in merito all'impatto acustico (competenza comunale).

Viste:

- la comunicazione di avvio del procedimento, inviata alla ditta SOGLIANO AMBIENTE S.p.A. ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i. con nota PG. n. 158897 del 03.11.2020;
- la nota PG n. 174426 del 01.12.2020, con cui è stata convocata la prima riunione della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, fissata per il giorno 22.12.2020;
- la nota PG n. 178800 del 10.12.2020, con cui questo Servizio ha richiesto al Servizio Territoriale di Arpae l'istruttoria tecnica sulla matrice rifiuti;

Tenuto conto dell'istruttoria della Conferenza dei Servizi nella seduta del 22.12.2020, dalla quale è emersa la necessità di integrare la documentazione presentata;

Atteso che, con nota PG n. 6250 del 15.01.2021, è stato chiesto alla ditta di trasmettere, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, la documentazione specificata nella riunione della Conferenza dei Servizi del 22.12.2020, in conformità con quanto indicato nel verbale della riunione;

Dato atto che, con nota acquisita al PG n. 21484 del 10.02.2021, SOGLIANO AMBIENTE S.p.A. ha chiesto una proroga di 30 giorni per presentare la documentazione integrativa di cui alla nota PG n. 6250 del 15.01.2021 a seguito della pubblicazione in data 09.02.2021 del D.M. 188 del 22.09.2020, concessa dallo scrivente SAC con nota PG n. 22243 del 11.02.2021;

Vista la nota acquisita al PG n. 40629 del 16.03.2021, con cui SOGLIANO AMBIENTE S.p.A. ha trasmesso la documentazione integrativa, chiedendo altresì le seguenti modifiche:

- mantenimento dell'operazione di recupero R3 finalizzata esclusivamente all'ottenimento di eow costituiti da carta e cartone recuperati conformi al D.M. 188/20, aggiornando di conseguenza l'elenco dei codici EER autorizzati per l'operazione R3, con l'eliminazione dai codici EER relativi a materiali non riconducibili a carta e cartone;
- mantenimento dell'operazione di recupero R3 sul codice EER 191212 "altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11" come autorizzazione eow caso per caso;

Dato atto che con DET-AMB-2021-2104 del 30.04.2021 emessa nei confronti della ditta SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.:

- è stato preso atto che la validità della autorizzazione rilasciata alla ditta SOGLIANO AMBIENTE S.p.A. ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 con D.G.P. n. 159-34717 del 05.04.2011 e s.m.i., relativa all'impianto sito in Comune di Sogliano al Rubicone – Via Ginestreto Morsano n. 14, conformemente a quanto previsto dalla L. n. 27 del 24.04.2020, è prorogata per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (attualmente prevista per il 31.07.2021), e pertanto fino al 29.10.2021;
- è stato precisato che, conformemente a quanto disposto dall'art. 208, comma 12 del D.Lgs. 152/06, e dalla L. n. 27 del 24.04.2020, l'attività di recupero rifiuti della ditta SOGLIANO AMBIENTE S.p.A. oggetto dell'autorizzazione rilasciata con D.G.P. n. 159-34717 del 05.04.2011 e s.m.i., relativa all'impianto in oggetto, può proseguire in conformità alle disposizioni dell'autorizzazione stessa fino alla conclusione del procedimento di rinnovo dell'autorizzazione avviato con nota PG n. 158897 del 03.11.2020, e comunque non oltre il 29.10.2021;

Tenuto conto che con nota PG n. 77571 del 17.05.2021 è stata trasmessa agli enti coinvolti nel procedimento la documentazione integrativa ricevuta dalla ditta e contestualmente è stata convocata la riunione conclusiva della Conferenza dei Servizi, fissata per il giorno 10.06.2021;

Vista la nota acquisita al PG n. 82965 del 26.05.2021, con cui SOGLIANO AMBIENTE S.p.A. ha precisato che l'impianto risulta definitivamente autorizzato con "Attestazione di rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e di sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio" emesso in data 14.12.2020 con protocollo n. 15267 e che l'attività non risulta aver subito alcuna modifica;

Vista la nota acquisita al PG n. 83160 del 26.05.2021, con cui il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha comunicato che, come da dichiarazione della ditta sopra citata, nulla è cambiato rispetto al parere n. 15267/20, e che pertanto non si ritiene necessario partecipare alla seduta;

Acquisita al PG n. 90425 del 09.06.2021 la relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale di Arpa e resa nell'ambito della seduta della Conferenza dei Servizi del 10.06.2021;

Evidenziato che nella seduta della Conferenza tenutasi in modalità telematica in data 10.06.2021:

- la Conferenza ha informato la ditta che non è possibile autorizzare l'operazione di recupero R3 sul rifiuto classificato con codice EER 191212 richiesto dalla stessa, in quanto escluso dal D.M. 188/20 sia come codice sia come provenienza del rifiuto stesso. Non risulta dunque autorizzabile "caso per caso" l'operazione R3 sui rifiuti con codice EER 191212, finalizzata all'ottenimento di EoW costituiti da carta e cartone recuperati essendo stato emanato il decreto specifico;
- la ditta ha chiesto che il calcolo della garanzia finanziaria sia effettuato tenendo conto di una gestione elastica delle attività R12 e R3, nell'ambito del non superamento del quantitativo annuo complessivo.
- la Conferenza ha concordato sul calcolo delle garanzie finanziarie prevista per le operazioni R3-R12 sul quantitativo complessivo annuale pari a 40.000 t, considerando però nel calcolo anche il quantitativo istantaneo dei rifiuti sottoposti alla sola operazione di messa in riserva R13, pari a 500 t;

Dato atto che:

- l'Unità AUA e altre Autorizzazioni settoriali, con mail del 21.12.2020, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento e di prima pioggia in acque superficiali, confermando tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'Autorizzazione vigente Allegato A n. DET-AMB-2019-4424 del 26/09/2019.
- il rappresentante dell'Unità Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali specifiche nella precedente seduta del 22.12.2020 aveva comunicato di ritenere vi fossero le condizioni per confermare nel rinnovo i valori limite e le prescrizioni contenuti nell'attuale autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- il Comune di Sogliano al Rubicone non ha partecipato alle sedute della conferenza e pertanto, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, della L. 241/90 e s.m.i. si considera favorevolmente acquisito l'assenso senza condizioni, con particolare riferimento all'impatto acustico nonché al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche;

Considerato che la Conferenza, nella seduta del 10.06.2021, ad eccezione dell'autorizzazione per l'operazione di recupero R3 sul rifiuto classificato con codice EER 191212, ha concluso i lavori esprimendo all'unanimità parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, comprensiva di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche, autorizzazione alle emissioni in atmosfera, autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento e di prima pioggia, nel rispetto di specifiche prescrizioni riportate nel dispositivo e negli allegati del presente atto, confermando inoltre le prescrizioni delle autorizzazioni settoriali non modificate con il procedimento in corso;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal Responsabile dell'endo-procedimento relativo all'Autorizzazione alle Emissioni in atmosfera e dal Responsabile dell'Unità Infrastrutture Fognarie depositate agli atti dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia rispettivamente in data 02.07.2021 e 05.07.2021;

Visti in particolare gli elaborati progettuali di seguito indicati, acquisiti al PG n. 40629 del 16.03.2021, che dovranno essere modificati in conformità alle prescrizioni riportate nell'allegato A del presente atto:

1. Allegato 1 - Elaborato "Manuale operativo" Rev. 1 - febbraio 2021, e relativi allegati;
2. Layout impianto "Pianimetria", Rev. 0 - febbraio 2021, scala 1:200, a firma dell'ing. M. Carbone;
3. Allegato 5 - Procedura radiometrica, Prot. 202110131SOG_PMR, datata 31.01.2021;

Preso atto che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in area disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.A.L. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento all'art. 25, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione;

Dato atto che l'art. 208, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dispone che l'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali;

Ritenuto pertanto opportuno rinnovare l'autorizzazione unica in oggetto ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, in conformità alle conclusioni della seduta della Conferenza dei Servizi del 10.06.2021, ricomprendendo e sostituendo con la presente l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche, autorizzazione alle emissioni in atmosfera, autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento e di prima pioggia, nonché il parere favorevole in materia acustica;

Considerato che dalla consultazione del sito istituzionale della Prefettura di Forlì-Cesena, effettuata in data 09.07.2021, la ditta SOGLIANO AMBIENTE S.p.A. risulta iscritta ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/12 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell'*"Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa"*;

Acquisiti al PG n. 105036 del 05.07.2021 i certificati del Casellario Giudiziale dei legali rappresentanti della ditta in oggetto;

Dato atto che la ditta SOGLIANO AMBIENTE S.p.A. è in possesso dei seguenti certificati:

- certificato di registrazione EMAS Numero di registrazione IT-000112 avente validità fino al 18.10.2022 (acquisito al PG n. 155946/20);
- certificato ISO 14001:2015, rilasciato da Bureau Veritas in data 22.10.2019, avente validità fino al 03.11.2022 (acquisito al PG n. 155946/20);
- certificato ISO 9001:2015 rilasciato da Bureau Veritas in data 20.01.2021, avente validità fino al 01.12.2022 (acquisito al PG n. 107921/21);

Vista la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

Considerato che tale direttiva, agli artt. 4 e 5 dell'Allegato A, prevede che:

- per le operazioni di recupero R12-R3 di rifiuti non pericolosi l'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato, come richiesto dalla ditta nella seduta della Conferenza del 10.06.2021, moltiplicando la potenzialità annua complessiva dell'impianto, espressa in tonnellate, per 12,00 €/t (con un importo minimo pari a 75.000,00 €);
- per le operazioni di recupero messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi l'ammontare della garanzia

finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la capacità massima istantanea di stoccaggio, espressa in tonnellate, per 140,00 euro/t (con un importo minimo pari a 20.000,00 €);

Dato atto pertanto che:

- il quantitativo annuale di rifiuti non pericolosi che verrà complessivamente gestito presso l'impianto sarà pari a 40.000 t/anno;
- la capacità massima istantanea di stoccaggio di rifiuti non pericolosi da avviarsi esclusivamente alla operazione di messa in riserva R13 sarà pari a 500 t;

Considerato che l'importo della garanzia finanziaria risulta così determinato alla luce dei suddetti importi e criteri, nonché della sopra citata richiesta avanzata dalla ditta nella seduta della Conferenza del 10.06.2021:

- $500 \text{ t} \times 140,00 \text{ €/t} = \text{€ } 70.000,00$ (per l'operazione R13);
- $40.000 \text{ t} \times 12,00 \text{ €/t} = \text{€ } 480.000,00$ (per le operazioni R12-R3);
- l'importo complessivo della garanzia finanziaria risulta quindi pari a 550.000,00 €;

Dato atto che la Legge n. 1 del 24.01.2011, aggiunge all'art. 3 del D.L. 196/10 il seguente comma: "2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto del 50%, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del 40%, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni";

Considerato pertanto che l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae per l'esercizio dell'impianto, conformemente alla L. 1/11, essendo la ditta in possesso del certificato di Registrazione Emas sopra citato, deve essere ridotto del 50% e, pertanto, è pari a:

$$550.000 \text{ €/t} \times 0,5 = 275.000,00 \text{ €};$$

Viste:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27.11.2018;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 64/2019 con la quale sono stati prorogati fino al 30.10.2019 gli incarichi di Posizione Organizzativa;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla responsabile del procedimento, Dr.ssa Tamara Mordenti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art.

6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della responsabile del procedimento;

DETERMINA

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, la ditta SOGLIANO AMBIENTE S.p.A., con sede legale in Comune di Sogliano al Rubicone – Piazza Garibaldi n. 12, per la gestione dell'impianto di gestione rifiuti non pericolosi (operazioni R13-R12-R3) sito in Comune di Sogliano al Rubicone – Via Ginestreto Morsano n. 14, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate e di quelle riportate negli Allegati A, A1, B, C, D e D1 al presente atto;
2. di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 208 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, la presente autorizzazione ricomprende e sostituisce:
 - Autorizzazione alla gestione rifiuti (Allegati A e A1);
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (Allegato B);
 - Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche (Allegato C)
 - Autorizzazione allo scarico delle acque di dilavamento e di prima pioggia in acque superficiali (Allegato D e relativa planimetria Allegato D1)
 - parere favorevole in merito all'impatto acustico;
3. di approvare gli Allegati A e A1, l'Allegato B, l'Allegato C, gli Allegati D e D1 della presente determinazione quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
4. di stabilire che, nel termine perentorio di 90 giorni dalla data di efficacia del presente atto, la garanzia finanziaria deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni del presente atto. In alternativa la ditta potrà prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
 - a) l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a 275.000,00 €;
 - b) la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
 - c) la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:
 - reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
 - fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);
 - polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di

riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);

- d) la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
 - e) il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
 - f) le dichiarazioni di cui alle lettere d) ed e) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale dell'appendice;
 - g) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
 - h) il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca del presente atto previa diffida;
5. di dare atto che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
6. di fare salvi:
- i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - quanto previsto dalla normativa antincendio;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 230/95 e dal D.Lgs. 100/11;
 - quanto previsto dalla parte seconda del D.Lgs. 152/06, con particolare riferimento alle disposizioni della Delibera di G.P. n. 335/65167 del 01.07.2008;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
7. di precisare che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
8. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta interessata, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, all'Azienda USL Romagna-DSP di Cesena, al Comune di Sogliano al Rubicone, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per il seguito di rispettiva competenza.

La Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena

*Dr.ssa Mariagrazia Cacciaguerra

*documento firmato digitalmente

(Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

L'attività di gestione rifiuti della ditta SOGLIANO AMBIENTE S.p.A. relativamente all'impianto sito in Comune di Sogliano al Rubicone – Via Ginestreto Morsano n. 14 è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alle seguenti prescrizioni:

1. entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:
 - A. la planimetria deve essere integrata con l'indicazione delle destinazioni d'uso dei vari settori, comprese quelle delle piazzole esterne, che dovranno essere identificate univocamente; riportare la legenda relativa alle lettere indicate per le varie componenti della linea di selezione, indicare l'area destinata al vaglio o al trituratore all'interno del fabbricato. La planimetria riportata a pag. 12 e 13 del manuale operativo deve essere congruente con quella dell'elaborato grafico;
 - B. il manuale operativo dovrà essere integrato/rettificato secondo le seguenti indicazioni (Le modifiche apportate dovranno essere opportunamente evidenziate):
 - integrare il paragrafo 6.2.1 "Stoccaggio preliminare alle lavorazioni" del manuale operativo con le modalità e le operazioni di messa in riserva dei rifiuti sulle piazzole esterne, identificando le stesse con una sigla univoca sia nel manuale operativo che sulla planimetria;
 - integrare il paragrafo 6.2.3 "Selezione secondaria" specificando dove può avvenire la triturazione e inserendo i riferimenti alla procedura "Procedura I.O.11 "Utilizzo del trituratore e vaglio mobile nell'impianto di cernita e valorizzazione" se ancora attuale, ovvero inserire nel medesimo paragrafo una descrizione più dettagliata delle operazioni di triturazione nonché di vagliatura, indicando altresì a titolo esemplificativo alcune lavorazioni per le quali viene utilizzato;
 - riportare il modello del vaglio nell'elenco dei macchinari di cui a pag. 12, indicandone inoltre il posizionamento sulla planimetria;
 - integrare il paragrafo 6.3 "Gestione e controllo rifiuti in uscita" con le modalità di stoccaggio dei rifiuti e degli end of waste in uscita (tipologia di stoccaggio e localizzazione sulla planimetria);
 - a pag. 21 sostituire il termine "messa in riserva" utilizzato impropriamente, in quanto riferito allo stoccaggio di end of waste;
 - verificare la procedura indicata a pag. 26 del Manuale Operativo in merito al respingimento di carichi non conformi dopo il ricevimento degli esiti analitici;
 - eliminare ogni riferimento all'operazione R3, sui rifiuti con codice EER 191212 finalizzata all'ottenimento di EoW carta e cartone, contenuto nei documenti "Manuale operativo" e "Schede riassuntive rifiuti gestiti";
 - il manuale dovrà inoltre essere ripresentato completo di tutte le procedure ad esso allegate ancora attuali, anche se approvate negli anni precedenti (ad esempio le procedure citate a pag. 2 della P.O.8.);

- C. nella procedura P.O.20 "istruzioni di controllo amministrativo e tecnico-gestionale per le principali tipologie di rifiuti autorizzati" si ritiene opportuno che nell'elenco delle caratteristiche delle principali tipologie di materiali gestiti presso l'impianto vengano inseriti anche quei codici EER sui quali l'autorizzazione prescrive determinate caratteristiche (ad esempio il codice 020103 "scarti di tessuti vegetali" non deve essere costituito da rifiuto putrescibile);
- D. considerato che l'Allegato 1 del D.M. 188/20 prevede che il campionamento di carta e cartone al fine di accertare la conformità ai requisiti di cui alla lett.a) dell'allegato 1 sia effettuato secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802, dovrà essere specificato come sono correlate la norma UNI 10802 e la norma UNI 17085 indicata nella procedura relativa al piano di campionamento;
- E. procedura operativa per i controlli radiometrici, aggiornata al D.Lgs. 101/2020, a firma dell'Esperto di radioprotezione incaricato e la relativa documentazione riguardante la nomina dell'esperto e la formazione del personale addetto ai controlli;
2. i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e senza causare inconvenienti da rumori o odori. L'attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza e igiene ambientale;
3. sono autorizzate, presso l'impianto, le seguenti operazioni di recupero:
- R3: riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi;
 - R12: scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11;
 - R13: messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12;
4. i rifiuti che possono essere sottoposti alle operazioni di recupero sopra descritte sono individuati nell'Allegato A1 al presente atto con le seguenti precisazioni e limitazioni:

Operazioni di recupero autorizzate	Elenco codici EER
▪ R3-R12-R13 ¹	– Allegato A1. Elenco A
▪ R12-R13 ¹	– Allegato A1. Elenco B
▪ R13	– Allegato A1. Elenco C
1- le operazioni di recupero indicate possono anche essere effettuate singolarmente	

5. la potenzialità massima dell'impianto, intesa come quantitativo massimo di rifiuti di cui all'Allegato 1 che può essere conferito annualmente all'impianto, è pari a 40.000 tonnellate/anno;
6. il quantitativo massimo complessivo ammesso per lo stoccaggio istantaneo dei rifiuti in ingresso all'impianto è pari a 8.500 t, di cui al massimo 500 t per i rifiuti sui quali viene effettuata esclusivamente l'operazione di messa in riserva R13 (Allegato A1, Elenco C);
7. l'operazione di recupero R3 è finalizzata esclusivamente all'ottenimento di end of waste costituiti da "Carta e cartone recuperati" in conformità al D.M. 188/20. I Rifiuti di carta e cartone devono essere pertanto gestiti conformemente al D.M. 188/20. Il materiale derivante dall'operazione di recupero R3 su tali rifiuti cessa di essere considerato rifiuto ed è qualificato come "carta e cartone recuperato" se soddisfa i criteri previsti dall'art.3 del D.M. 188/20. Il rispetto di tali criteri deve

essere attestato dalla ditta in oggetto tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/00 secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 1 del D.M. 28 marzo 2018 n.69 e inviata ad Arpae – SAC e Arpae Servizio Territoriale al termine del processo produttivo di ciascun lotto. Qualora il materiale non presenti i requisiti richiesti resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati;

8. la suddetta operazione di recupero non potrà essere svolta in assenza di un certificato, in corso di validità, attestante la conformità del sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 atto a dimostrare il rispetto dei requisiti del D.M. 188/20, conformemente a quanto previsto dell'art. 6 del medesimo regolamento;
9. l'impianto deve essere gestito conformemente alle procedure descritte nel Manuale Operativo dell'impianto, nonché alla perimetrazione e suddivisione negli specifici settori, così come individuati nell'Elaborato grafico denominato "Planimetria", che dovranno essere ripresentati rettificati/integrati secondo le indicazioni riportate al punto 1;
10. la planimetria relativa all'organizzazione dell'impianto deve essere ben visibile ed esposta in più punti del sito;
11. le aree definite nella planimetria di lay-out dell'impianto dovranno essere mantenute costantemente suddivise e i cartelli verticali nei quali viene indicato il settore (es. deposito EOW, messa in riserva R13 ecc.) e le informazioni relative ai tipi di rifiuti stoccati (es.: codice EER e descrizione) dovranno essere ben visibili per dimensioni e collocazioni;
12. tutti i contenitori in cui vengono stoccati i rifiuti, ritirati o prodotti, e i materiali conformi al D.M. 188/20 devono essere contrassegnati da idonea segnaletica ben visibile per dimensione e collocamento in cui sia indicato o il codice EER del rifiuto o l'indicazione di materiali conformi al D.M. 188/20;
13. i rifiuti da sottoporre alle operazioni R3 devono essere mantenuti separati da quelli per cui si effettua l'attività R12 o R13. Le modalità di stoccaggio di tali rifiuti devono essere attuate nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato 1 del D.M. 188/20;
14. resta fermo che i rifiuti sottoposti alla sola operazione di messa in riserva R13 o alla operazione di recupero R12 restano sottoposti al regime dei rifiuti e come tali dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;
15. per i rifiuti non pericolosi che derivano da codici EER a specchio, la ditta dovrà conservare per 5 anni e mantenere a disposizione degli organi di controllo idonea documentazione (omologhe, analisi, schede tecniche, ecc.) atta a dimostrare la corretta classificazione del rifiuto;
16. dovranno essere eseguiti autocontrolli almeno semestrali, atti a verificare l'integrità delle pavimentazioni e, qualora vengano rilevate carenze strutturali, dovranno essere ripristinati, nel minor tempo possibile e in condizione di sicurezza dell'impianto, i requisiti ottimali di esercizio. Gli autocontrolli e gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dovranno essere riportati in apposito registro, con pagine numerate e vidimate dal Servizio Territoriale di Arpae, e tenuto a disposizione degli organi di vigilanza;
17. allo scopo di tenere ben separati e facilmente individuabili i rifiuti che vengono sottoposti a cernita e selezione da quelli per cui la ditta chiede esclusivamente l'operazione di messa in riserva, all'interno del capannone deve essere individuata e delimitata con barriera (pannelli, new jersey, silos prefabbricati mobili o altro sistema analogo) la zona di messa in riserva R13;

18. tutti i contenitori deputati alle operazioni di stoccaggio R13 devono essere dotati di idonea copertura e opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensione e collocazione, in cui sia indicato il codice EER, la descrizione dei rifiuti contenuti;
19. i codici EER 160103, 160117, 160118, 160119 e 160120 non devono provenire da attività di autodemolizione in quanto l'impianto non è autorizzato ai sensi del D.Lgs. 209/2003;
20. il materiale di pezzatura tale da provocare dispersione di polveri nell'ambiente a causa del vento può essere stoccato esclusivamente all'interno di contenitori a tenuta ermeticamente chiusi;
21. fermo restando quanto riportato al precedente punto, l'altezza massima dei cumuli non può superare i 5 metri di altezza, salvo indicazioni più restrittive contenute nei regolamenti comunali e nelle norme di sicurezza;
22. i codici EER 020103 e 160306 non devono essere costituiti da rifiuto putrescibile;
23. il codice EER 200301 "Rifiuti urbani non differenziati" può essere ritirato e gestito presso l'impianto sia costituito prevalentemente da frazioni secche recuperabili di norma prive di componenti putrescibili;
24. l'eventuale sovrappeso putrescibile, proveniente dalla cernita del codice EER 200302 rifiuti dei mercati, deve essere conferito allo smaltimento in discarica immediatamente dopo ogni ciclo di lavorazione e comunque prima della chiusura serale dello stabilimento;
25. il codice EER 200303 "residui della pulizia stradale", da sottoporre alle operazioni di vagliatura (R12 e R13), potrà essere accettato con una "provenienza certa del rifiuto", con annotazione nei FIR di trasporto e registri di carico/scarico "residuo pulizia di arenili". La presenza di sostanza organica facilmente putrescibile dovrà essere gestita analogamente al rifiuto EER 200302;
26. deve essere eseguita adeguata manutenzione delle specie vegetali messe a dimora per tutto il tempo di funzionamento dell'impianto;
27. è ammessa l'operazione di cernita ed imballaggio del rifiuto individuato dal codice EER 120105 "*limatura e trucioli di materiali plastici*" a condizione che il materiale conferito presenti uno stato fisico tale da non provocare la diffusione di polveri nell'ambiente di lavoro;
28. il rifiuto non può sostare all'interno dell'impianto per un periodo di tempo superiore ad un anno;
29. il passaggio fra siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero R13 "*Messa in riserva*" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti;
30. il rifiuto con codice EER 191212 deve essere gestito nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - potrà essere accettato presso l'impianto solo quando la frazione recuperabile è uguale o maggiore al 20% del totale (% in peso). La percentuale in peso della sola frazione recuperabile dovrà essere calcolata sulle frazioni di rifiuti recuperabili per cui è autorizzato l'impianto (procedura operativa P.O. 20);
 - dovrà essere conferito presso l'impianto senza generare eluati o percolati;
 - sul rifiuto con codice EER 191212 dovrà essere prevista almeno una analisi merceologica annuale per ogni fornitore (come da P.O. 20). La documentazione comprovante l'avvenuta analisi dovrà essere mantenuta a disposizione delle autorità competenti;
31. il portone individuato con il n. 2 sulla planimetria potrà essere tenuto aperto in orario lavorativo quale via d'esodo ai sensi del D.M. 10 marzo 1998;

32. qualunque incremento della rumorosità, dovuto all'attività lavorativa o agli impianti utilizzati, rispetto a quanto valutato e dichiarato dal TCA nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla D.G.R. 673/2004), da presentare preventivamente ad Arpa e al Comune di Sogliano al Rubicone, al fine di valutare tali modifiche e verificarne il rispetto ai limiti di legge;
33. deve essere altresì comunicata tempestivamente ad Arpa ogni variazione riguardante il certificato di registrazione EMAS e la certificazione ISO 9001 del sistema di gestione dell'impianto in oggetto (rinnovo, decadenza, modifica, ecc.);
34. la ditta dovrà svolgere la sorveglianza radiometrica sui materiali trattati secondo la procedura predisposta e approvata dall'Esperto di Radioprotezione;
35. in relazione all'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica da parte dell'esperto di radioprotezione di II o III livello la ditta deve ottemperare a quanto previsto dall'art. 72 del D.Lgs. 101/20. Detta documentazione deve essere conservata in apposito registro da tenere a disposizione delle autorità di vigilanza;
36. la ditta, nel caso di eventuale nomina di un nuovo esperto di radioprotezione per modifica/risoluzione dell'attuale incarico, deve comunicarlo all'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione, allegando le procedure radiometriche approvate dallo stesso per le parti di competenza;
37. in caso di rilevamento di livelli anomali di radioattività, gli interventi previsti devono essere messi in atto il più tempestivamente possibile, comunque non oltre le 48 ore dal momento di rilevamento di anomalo livello di radioattività.
38. dovrà essere sempre garantita una idonea viabilità del centro, al fine di accedere in sicurezza alle varie aree aziendali interne;
39. alla cessazione dell'attività la ditta dovrà provvedere all'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - dovranno essere rimossi tutti i rifiuti stoccati presso l'impianto, avviandoli a corretto smaltimento e/o recupero presso centri autorizzati;
 - dovrà essere effettuata un'attenta ed accurata pulizia delle superfici adibite a lavorazione e stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle stesse;
 - qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto alla parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/06 in materia di bonifica dei siti contaminati;

Allegato A1

Elenco A	
Rifiuti non pericolosi autorizzati alle operazioni di recupero R13-R12-R3	
030308	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
150101	imballaggi di carta e cartone
150105	imballaggi compositi
150106	imballaggi in materiali misti
191201	carta e cartone
200101	carta e cartone

Elenco B	
Rifiuti non pericolosi autorizzati alle operazioni di recupero R13-R12	
020103	Scarti di tessuti vegetali
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
020107	Rifiuti derivanti dalla silvicoltura
020110	Rifiuti metallici
030101	Scarti di corteccia e sughero
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104
030301	Scarti di corteccia e legno
040109	Rifiuti dalle operazioni di confezionamento e finitura
040209	Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
040215	Rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 040214
040221	Rifiuti da fibre tessili grezze
040222	Rifiuti da fibre tessili lavorate
070213	Rifiuti plastici
100210	Scaglie di laminazione
101003	Scorie di fusione
101103	Scarti di materiali in fibra a base di vetro
101112	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111
101206	Stampi di scarto
101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)

Elenco B (segue)	
Rifiuti non pericolosi autorizzati alle operazioni di recupero R13-R12	
120105	Limatura e trucioli di materiali plastici
150102	Imballaggi in plastica
150103	Imballaggi in legno
150104	Imballaggi metallici
150107	Imballaggi di vetro
150109	Imballaggi in materiale tessile
160103	Pneumatici fuori uso
160117	Materiali ferrosi
160118	Materiali non ferrosi
160119	Plastica
160120	Vetro
160122	Componenti non specificati altrimenti
160304	Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303
160306	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305
170102	Mattoni
170103	Mattonelle e ceramiche
170201	Legno
170202	Vetro
170203	Plastica
170401	Rame, bronzo, ottone
170402	Alluminio
170403	Piombo
170404	Zinco
170405	Ferro e acciaio
170406	Stagno
170407	Metalli misti
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410
170802	Materiali da costruzione a base di gesso
170604	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903

Elenco B (segue)	
Rifiuti non pericolosi autorizzati alle operazioni di recupero R13-R12	
191001	Rifiuti di ferro e acciaio
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi
191202	Metalli ferrosi
191203	Metalli non ferrosi
191204	Plastica e gomma
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206
191208	Prodotti tessili
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 191211
200102	Vetro
200110	Abbigliamento
200111	Prodotti tessili
200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137
200139	Plastica
200140	Metalli
200201	Rifiuti biodegradabili
200203	Altri rifiuti non biodegradabili
200301	Rifiuti urbani non differenziati
200302	Rifiuti dei mercati
200303	Residui della pulizia stradale
200307	Rifiuti ingombranti

Elenco C	
Rifiuti non pericolosi autorizzati alla operazione di recupero R13	
080318	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317
120101	Limatura e trucioli di metalli ferrosi
120103	Limatura e trucioli di metalli non ferrosi
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202
170107	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106
090108	Carta o pellicole per fotografia non contenenti argento o composti dell'argento
090110	Macchine fotografiche monouso senza batterie
100302	Frammenti di anodi

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

Viste le seguenti norme settoriali in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e smi;
- L.R. 30 luglio 2015, n. 13;
- D.G.R. n. 1181 del 23 luglio 2018;

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con autorizzazione unica D.G.P. n. 159/34717 del 05.04.2011 e s.m.i., alla gestione dell'impianto di cernita e valorizzazione rifiuti sito in Comune di Sogliano al Rubicone (FC), Via Ginestreto-Morsano n. 14 loc. Ginestreto.

La succitata autorizzazione unica, a seguito della Determinazione DET-AMB-2016-1178 del 26/04/2016 di Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena di modifica della D.G.P. n. 159/34717 del 05.04.2011, ricomprendeva e sostituiva anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 (Allegato B).

In particolare, l'ultimo aggiornamento della autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 (Allegato B) è intervenuto con l'atto di aggiornamento DET-AMB-2019-4424 del 26/09/2019, così come rettificato con determinazione n. DET-AMB-2019-4511 del 02/10/2019, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Con l'istanza di rinnovo di tale autorizzazione SOGLIANO AMBIENTE spa, per quanto concerne le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha dichiarato il proseguimento senza modifiche rispetto a quanto autorizzato, con esplicito riferimento all'ultimo atto di aggiornamento DET-AMB-2019-4424 del 26/09/2019, così come rettificato con determinazione n. DET-AMB-2019-4511 del 02/10/2019.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 10/06/2021 ha espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e, relativamente alle emissioni in atmosfera, ha confermato le condizioni e prescrizioni presenti nella precedente autorizzazione.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle conclusioni della Conferenza di Servizi riportate nel verbale della seduta del 10/06/2021, consente di rinnovare l'autorizzare alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti dell'Unità Impianti, presentata per il rilascio dell'autorizzazione DET-AMB-2019-4424 del 26/09/2019, così come rettificata con determinazione n. DET-AMB-2019-4511 del 02/10/2019, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e dalla documentazione allegata all'istanza

presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 28/10/2020, acquisita al protocollo di Arpae PG/2020/155946 del 28/10/2020, e successive integrazioni, per il rilascio del presente rinnovo dell'autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE ESN1 – GENERATORE DI EMERGENZA (132 kW, a gasolio)

EMISSIONE ESN3 – MOTORE TRITURATORE (320 kW, a gasolio)

provenienti da impianti compresi alla lettera bb) punto 1. Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tali emissioni si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al Punto 3 (prima tabella) della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della D.G.R. 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici, come di seguito indicato:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 5% di O ₂
Polveri	130 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	4.000 mg/Nmc per i motori ad accensione spontanea di potenza < 3 Mw
Monossido di carbonio	650 mg/Nmc

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

2. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE ESN2 – CALDAIA RISCALDAMENTO UFFICI E SPOGLIATOI (25,3 kW, a gpl)

relativa ad un impianto termico civile, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tale non soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

3. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE ESN4 – TORRINO ESTRAZIONE ARIA

EMISSIONE ESN5 – TORRINO ESTRAZIONE ARIA

EMISSIONE ESN6 – TORRINO ESTRAZIONE ARIA

EMISSIONE ESN7 – TORRINO ESTRAZIONE ARIA

EMISSIONE ESN8 – TORRINO ESTRAZIONE ARIA

EMISSIONE ESN9 – TORRINO ESTRAZIONE ARIA

derivanti da sfianti e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte V del citato decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le emissioni convogliate in atmosfera derivanti dalla attività di cernita e valorizzazione rifiuti sono autorizzate, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:

EMISSIONE N. 1 – CERNITA DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTE SELEZIONATE

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	20.500	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	18	mg/Nmc
----------------	----	--------

1. Le emissioni diffuse di polveri in atmosfera (ED1) derivanti dalle attività di triturazione del rifiuto a matrice legnosa svolta nell'area identificata come T2 nella planimetria dello stabilimento (Allegato A.3.2 "Layout di impianto - Stato di progetto-EI.01" alla documentazione integrativa acquisita al prot. n. PG/2019/103130 del 01/07/19) sono autorizzate, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., nel rispetto della prescrizione di seguito stabilita:
2. durante le fasi di scarico-carico e triturazione del rifiuto legnoso dovranno essere mantenute bagnate le aree interessate dalle attività e il rifiuto movimentato.
3. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*", disponibile sul sito <https://www.arpae.it> (https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/autorizzazioni-ambientali/emissioni-in-atmosfera/presc_tecn_punti_prelievo.pdf). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
4. I monitoraggi che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale alla emissione N. 1 devono avere una periodicità almeno annuale, ossia essere effettuati entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
5. Dovrà essere predisposto un registro, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime e periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

(art. 124 del D.Lgs. 152/06)

Premesse:

- Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 28.10.2020, PG n. 155946/20, con cui la ditta SOGLIANO AMBIENTE S.p.A. chiede il rinnovo senza modifiche della suddetta autorizzazione unica alla gestione rifiuti comprensiva, tra l'altro, della autorizzazione relativa allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;

- Dato atto che:

- in allegato alla suddetta istanza è stata presentata una dichiarazione sottoscritta dal direttore generale della ditta SOGLIANO AMBIENTE S.p.A. relativa alla invarianza delle condizioni e dei presupposti alla base del rilascio delle autorizzazioni esistenti;
- il Comune di Sogliano al Rubicone, nell'ambito del procedimento di rinnovo in oggetto, non ha avanzato richieste/osservazioni in merito allo scarico delle acque reflue domestiche e non avendo partecipato alle sedute della Conferenza, si intende favorevolmente acquisito l'assenso senza condizioni, come previsto dall'art. 14-ter, comma 7 della L. 241/90 e s.m.i.;

Considerato che la Conferenza, nella seduta del 10.06.2021, ha concluso i lavori esprimendo all'unanimità parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, comprensiva di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche, confermando le prescrizioni delle autorizzazioni settoriali non modificate con il procedimento in corso;

Richiamato pertanto l'Allegato C "Autorizzazione per l'immissione di scarico acque reflue provenienti da servizi igienici.." alla DET-AMB-2016-1178 del 26.04.2016, che ha modificato e integrato la D.G.P. n. 159-34717 del 05.04.2011;

Visto il vigente regolamento comunale per il servizio delle fognature;

Visto il Decreto Legislativo n° 152 del 03.04.2006 e s.m.i.;

Vista la delibera di Giunta Regionale n° 1053 del 09.06.2003 avente per oggetto "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n° 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

AUTORIZZA

lo scarico di acque reflue provenienti dai servizi igienici dell'impianto di gestione rifiuti sito in Sogliano al Rubicone (FC) - Via Ginestreto Morsano n. 14, attraverso sistema di trattamento costituito da pozzetto sgrassatore, fossa Imhoff, vasca fitodepurazione, con un sistema complessivamente dimensionato per 15 abitanti equivalente, alle seguenti prescrizioni:

Responsabile dello scarico	SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.
Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	Via Ginestreto Morsano n. 14
Destinazione d'uso dell'insediamento	Servizi igienici impianto di cernita e valorizzazione di materiali provenienti da raccolte selezionate
Potenzialità dell'insediamento	15 abitanti equivalenti
Tipo loggia di scarico	Acque reflue domestiche
Ricettore dello scarico	Fiume Uso
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Pozzetto sgrassatore, Fossa Imhoff, Vasca fitodepurazione
Foglio (N.C.E.U.)	n° 40
Particella	n° 336

1. Dovranno essere rispettate le prescrizioni e condizioni contenute nel parere ARPA, Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, sede di Cesena, espresso in data 04.05.2004, prot. n° 4023/04, di seguito riportate:

- a) il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile a disposizione degli organi di vigilanza;
- b) il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico;
- c) la fossa Imhoff, di volume proporzionato alla capacità abitativa del fabbricato ai sensi della Normativa vigente e comunque con volume minimo del comparto di sedimentazione pari a litri 50 per abitante equivalente e volume minimo del comparto di digestione pari a litri 200 per abitante equivalente, dovrà essere vuotata con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore pubblico autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'impianto a disposizione degli organi di vigilanza. Tali prescrizioni valgono anche per il pozzetto sgrassatore.
- d) il responsabile dello scarico dovrà curare ed eventualmente sostituire periodicamente le piante posizionate sul letto assorbente ed il materiale filtrante in modo tale da garantire con continuità la perfetta funzionalità dell'impianto. Per tutto il perimetro dell'impianto dovranno essere realizzati dei piccoli argini in terreno al fine di prevenire il più possibile l'afflusso delle acque piovane di scorrimento all'interno del filtro. Almeno due volte all'anno dovranno essere eseguiti idonei lavaggi alle tubazioni di distribuzione onde garantire un perfetto funzionamento del sistema. Si raccomanda di non utilizzare essenze vegetali tipo Phragmites spl. in quanto il tipo di apparato radicale, a stoloni, può otturare il sistema di distribuzione dei reflui;
- e) il perimetro dell'impianto dovrà avere andamento irregolare e non rettilineo (rettangolare), avendo cura di non creare zone in cui la filtrazione dei reflui non sia efficace e non sia ridotta la volumetria della massa filtrante;
- f) nel caso in cui il contenitore della massa filtrante sia eseguito in calcestruzzo dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti al fine di garantire una perfetta tenuta dello stesso;
- g) dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque

reflue nel recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;

h) alla domanda di rinnovo dovrà essere allegata la documentazione comprovante l'avvenuto allontanamento periodico dei fanghi e l'eventuale documentazione relativa alle manutenzioni eseguite ai sistemi di trattamento dei reflui.

2. È fatto obbligo dare immediata comunicazione al Comune di Sogliano al Rubicone ed ad ARPAE di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;

3. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;

4. Alla domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico dovrà altresì essere allegata la dichiarazione di un tecnico competente riguardante la buona funzionalità della rete di subirrigazione che faccia esplicito riferimento alla mancanza di impaludamenti, affioramenti, infiltrazioni (anche in altre proprietà), cattivi odori, ecc... attribuibili all'esistente smaltimento dei reflui negli strati superficiali del suolo.

Prescrizioni particolari:

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- ispezione e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- di proporre la revoca della presente autorizzazione per violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni impartite, qualora le ispezioni dell'organo di controllo accertino il mancato rispetto dei parametri di legge.

Copia della presente è trasmessa ad ARPAE territorialmente competente cui si demanda lo svolgimento dei compiti di verifica e controllo.

SCARICO DELLE ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO E DI PRIMA PIOGGIA

(art. 124 del D.Lgs. 152/06)

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" – Parte Terza e s.m.i.;
- L.R. 3 del 21 aprile 1999 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e integrazioni, la quale assegna alle Province la competenza al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue industriali e delle acque assimilate alle domestiche;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286 recante "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152);
- Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 1860 recante "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286 del 14/02/2005;

PREMESSE:

La ditta è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i con la Deliberazione di Giunta Provinciale di Forlì-Cesena n. 159/34717 del 05/04/2011 e s.m.i relativamente alla gestione dell'impianto di cernita e valorizzazione rifiuti sita in Comune di Sogliano al Rubicone (FC) Via Ginestreto-Morsano, n. 14 località Ginestreto; con la modifica alla suddetta autorizzazione, rilasciata da Arpae SAC con determinazione n. DET-AMB-2019-4424 del 26/09/2019 Allegato A, è stata ricompresa anche l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento e prima pioggia in acque superficiali;

Con l'istanza in oggetto la Ditta chiede il rinnovo senza modifiche dell'autorizzazione sopracitata e dei titoli in essa ricompresa;

- Gli scarichi delle acque reflue di dilavamento e prima pioggia sono così costituiti:
 1. scarico proveniente dalla confluenza delle acque reflue di prima pioggia del piazzale adibito a transito mezzi e dalle acque reflue di dilavamento delle aree di stoccaggio denominate est e ovest;
 2. scarico di acque reflue di dilavamento provenienti dalle tre aree di stoccaggio rifiuti aventi una superficie complessiva pari a mq 1.206,00;
- I sistemi di trattamento previsti risultano conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, DGR n. 286/05 e DGR n. 1860/06;
- è stato espresso parere favorevole con prescrizioni dall'Area Prevenzione Ambientale – Area Est – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena – Distretto di Forlì di Arpae con nota del 26/07/2019 acquisita al Prot. Arpae n. PG/2019/118370;
- Gli scarichi finali delle acque reflue di dilavamento e prima pioggia, previo trattamento depurativo e pozzetto di ispezione, confluiscono in una vasca di laminazione e successivamente in acque

superficiali afferenti al Bacino Idrico del Fiume Uso;

- La Conferenza dei Servizi, nella seduta del 10/06/2021, ha svolto le valutazioni conclusive esprimendo parere favorevole, nel rispetto di specifiche prescrizioni, al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, comprensiva dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento e prima pioggia;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione sopra citata, così come richiesto dalla Ditta, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti dalla Provincia di Forlì-Cesena in data 20/10/2015 al Prot. Prov.le n. 90557;
- Documentazione conservata agli atti dell'Unità Autorizzazioni complesse ed energia, allegata all'istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 12/03/2019 acquisita al protocollo di Arpae PG/2019/39815 del 12/03/2019 e le successive integrazioni;
- Documentazione conservata agli atti dell'Unità Autorizzazioni complesse ed energia, allegata all'istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 28/10/2020 acquisita al protocollo di Arpae PG/2020/155946 del 28/10/2020 e le successive integrazioni;
- Planimetria dello schema fognario acquisita agli atti di Arpae in data 01/07/2019 PG/2019/103130 (allegata);

CONDIZIONI:

SCARICO ACQUE REFLUE DI PRIMA PIOGGIA E DILAVAMENTO

Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico	Via Ginestreto- Morsano, n. 14 – Sogliano al Rubicone (FC)
Destinazione dell'insediamento	Impianto di cernita e valorizzazione dei rifiuti
Classificazione dello scarico	Acque reflue di dilavamento provenienti dalla confluenza delle acque reflue di prima pioggia del piazzale adibito a transito mezzi e dalle acque reflue di dilavamento delle aree di stoccaggio denominate est e ovest
Sistemi di trattamento	Impianto vasca di prima pioggia costituito da 2 prefabbricati aventi dimensioni esterne pari a cm 246x620x250 con volume utile pari a mc 50,00, impianto dissabbiatore aventi dimensioni cm 175x365x200 e volume mc 9,09, impianto disoleatore con filtri refill a coalescenza con dimensioni cm 175x240x150 e volume utile pari a mc 12,65, impianto disoleatore con filtri refill a coalescenza con dimensioni cm 175x365x200 con volume utile pari a mc 8,44, impianto disoleatore con filtri refill a coalescenza con dimensioni di cm 246x470x210 e volume utile pari a mc 14,46
Pozzetto fiscale di controllo	Pozzetti di ispezione e campionamento posti subito a valle dei sistemi di trattamento
Corpo Recettore	Acque superficiali afferenti al Bacino Idrico del Fiume Uso

PRESCRIZIONI:

1. Mantenere i parametri qualitativi degli scarichi entro i limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "Parte Terza";
2. Con cadenza triennale, dalla data del presente atto, dovrà essere effettuato un autocontrollo dello scarico per l'accertamento dei limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "parte Terza" delle acque reflue di dilavamento provenienti dalle due aree di stoccaggio est ed ovest, ed un autocontrollo per lo scarico delle acque di prima pioggia per l'accertamento dei parametri Solidi Sospesi Totali, Idrocarburi Totali e COD. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato; copia dei certificati di analisi, relativi agli autocontrolli effettuati, dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza, per la verifica dei limiti imposti dalla normativa;
3. I pozzetti d'ispezione terminali, idonei al prelevamento di campioni di acque di scarico, dovranno essere mantenuti costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e smi;
4. I pozzetti di raccolta a monte dell'impianto di trattamento delle acque reflue di dilavamento dovranno essere dotati del sistema di microgrigliatura;
5. Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto di disoleazione dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamento dello scarico;
6. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi dell'impianto di trattamento. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati del D.Lgs. 152/06 "Parte Quarta – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
7. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico;
8. La Ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia degli impianti di trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri a coalescenza, ecc.), così come indicato dalla norma tecnica UNI EN 858-2, par. 6 e nel libretto di uso e manutenzione che la ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto;
9. Gli impianti di disoleazione dovranno essere provvisti di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati;
10. Gli impianti di disoleazione dovranno essere provvisti di un sistema audiovisivo che segnali il riempimento delle vasche di stoccaggio degli oli;
11. Lo svuotamento del vano degli oli dovrà avvenire con adeguata periodicità. Detti oli dovranno

essere stoccati altro contenitori e/o smaltiti in conformità ai dettati di legge in specifica materia;

12. La planimetria della rete fognaria dovrà essere conservata presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza;
13. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
14. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Arpae (pec: aoofc@cert.arpa.emr.it) di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
15. Dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpae (pec: aoofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.




SCARICO ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO

Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico	Via Ginestreto-Morsano, n. 14 – Sogliano al Rubicone (FC)
Destinazione dell'insediamento	Impianto di cernita e valorizzazione dei rifiuti
Classificazione dello scarico	Acque reflue di dilavamento provenienti dalle tre nuove aree di stoccaggio rifiuti aventi una superficie complessiva pari a mq 1.206,00
Sistemi di trattamento	Impianto di sedimentazione/disoleazione in continuo costituito da vasca di sedimentazione/disoleazione in continuo costituito da vasca con filtro a coalescenza da mc 52,45 di cui mc 5,00 per deposito fanghi
Pozzetto fiscale di controllo	Pozzetto di campionamento posto subito a valle del sistema di trattamento
Corpo Recettore	Acque superficiali afferenti al Bacino Idrico del Fiume Uso

PRESCRIZIONI:

1. Mantenere i parametri qualitativi degli scarichi entro i limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "Parte Terza";
2. Con cadenza triennale, dalla data del presente atto ovvero dall'effettiva attivazione dello scarico, dovrà essere effettuato un autocontrollo per l'accertamento dei limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "parte Terza", per almeno i seguenti parametri: Solidi Sospesi Totali, COD, Idrocarburi Totali. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato; copia dei certificati di analisi, relativi agli autocontrolli effettuati, dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza, per la verifica dei limiti imposti dalla normativa;

3. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;
4. Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamento dello scarico;
5. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi degli impianti di disoleazione. I fanghi/oli raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati del D.Lgs. 152/06 "Parte Quarta – Norme in materia di gestioni dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
6. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico;
7. La Ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia degli impianti di trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri a coalescenza, ecc.), così come indicato dalla norma tecnica UNI EN 858-2, par. 6 e nel libretto di uso e manutenzione che la ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto;
8. L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati;
9. L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema audiovisivo che segnali il riempimento delle vasche di stoccaggio degli oli;
10. La planimetria della rete fognaria dovrà essere conservata presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza;
11. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
12. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Arpa (pec: aoofc@cert.arpa.emr.it) di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
13. Dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpa (pec: aoofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.



DET-ALD
3792 del 28.07.2021

Ministero dell'Economia
e delle Finanze

MARCA DA SOLLO
€16,00
SEDT1/00

Entrate

00136272	DD0088A2	W18W001
00003118	26/07/2021	16:40:43
4578-00888	01F678CC4CD446AC	

IDENTIFICATIVO : 01191044524178

0 1 18 104452 417 8



Sogliano Ambiente S.p.A.
Piazza Garibaldi, 12
47030 Sogliano al Rubicone (FC)
C.F./P.IVA 02482630403

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3931 del 05/08/2021
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta SOGLIANO AMBIENTE S.p.A. con sede legale in Comune di Sogliano al Rubicone - Piazza Garibaldi n. 12. Integrazione della DET-AMB-2021-3792 del 28.07.2021 relativa all'impianto sito in Comune di Sogliano al Rubicone - Via Ginestreto Morsano n. 14.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4025 del 04/08/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno cinque AGOSTO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.** con sede legale in Comune di Sogliano al Rubicone – Piazza Garibaldi n. 12. Integrazione della DET-AMB-2021-3792 del 28.07.2021 relativa all'impianto sito in Comune di Sogliano al Rubicone – Via Ginestreto Morsano n. 14.

LA DIRIGENTE

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. n. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Dato atto che con DET-AMB-2021-3792 del 28.07.2021 è stato rilasciato alla ditta **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.** il rinnovo dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per l'impianto di cernita e valorizzazione di rifiuti non pericolosi (operazioni di recupero R13-R12-R3) sito in Comune di **Sogliano al Rubicone – Via Ginestreto Morsano n. 14**;

Considerato che, per mero errore materiale, nel dispositivo della suddetta DET-AMB-2021-3792 del 28.07.2021 non sono state riportate la validità dell'autorizzazione e le prescrizioni generali relative alle modifiche dell'autorizzazione, si rende necessario modificare tale atto inserendo le relative prescrizioni/precisazioni;

Viste:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27.11.2018;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 64/2019 con la quale sono stati prorogati fino al 30.10.2019 gli incarichi di Posizione Organizzativa;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla responsabile del procedimento, Dr.ssa Tamara Mordenti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della responsabile del procedimento;

DETERMINA

1. di integrare la determina DET-AMB-2021-3792 del 28.07.2021 rilasciata alla ditta **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.**, con sede legale in Comune di Sogliano al Rubicone – Piazza Garibaldi n. 12, per la gestione dell'impianto di cernita e valorizzazione rifiuti non pericolosi sito in Comune di **Sogliano al Rubicone – Via Ginestreto Morsano n. 14**, inserendo le seguenti prescrizioni/precisazioni non riportate nella stessa per mero errore materiale:
 - 4-bis. di precisare che, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/06, la validità del presente provvedimento è fissata in anni 10 dalla data del presente atto (e pertanto fino al 28.07.2031), ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato con le modalità previste nel medesimo comma;
 - 4-ter. di stabilire che, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 208, comma 19 del D.Lgs. 152/06, la ditta in oggetto dovrà presentare una nuova domanda di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, qualora si renda necessaria la realizzazione di varianti sostanziali che comportino **modifiche** a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto; resta fermo che anche le modifiche relative alle singole autorizzazioni ricomprese e sostituite dalla presente sono soggette alla medesima procedura prevista dall'art. 208 del D.Lgs. 152/06;
 - 4-quater. di stabilire che deve essere inoltre presentata formale comunicazione per ogni ulteriore modifica gestionale o strutturale all'impianto in oggetto;
2. di precisare che la garanzia finanziaria di cui al punto 4 della DET-AMB-2021-3792 del 28.07.2021 dovrà fare riferimento anche al presente atto;
3. di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
4. di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, la Dr.ssa Tamara Mordenti attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
5. di dare atto che il presente provvedimento costituisce parte integrante della DET-AMB-2021-3792 del 28.07.2021, della quale rimangono in vigore tutte le condizioni e prescrizioni non modificate dal presente atto e non in contraddizione con le norme vigenti; copia del presente provvedimento deve essere conservata unitamente agli atti sopra richiamati ed esibita agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
6. di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
7. di fare salvi:
 - i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - quanto previsto dalla normativa antincendio;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 230/95 e dal D.Lgs. 100/11;

- quanto previsto dalla parte seconda del D.Lgs. 152/06, con particolare riferimento alle disposizioni della Delibera di G.P. n. 335/65167 del 01.07.2008;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
8. di precisare che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
9. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta interessata, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, all'Azienda USL Romagna-DSP di Cesena, al Comune di Sogliano al Rubicone, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per il seguito di rispettiva competenza.

La Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
*Dr.ssa Mariagrazia Cacciaguerra

*documento firmato digitalmente

Forlì, 4 agosto 2021

La presente costituisce proposta di provvedimento
la Responsabile dell'Incarico Funzionale
Autorizzazioni complesse ed Energia
Dr.ssa Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.